

GIUSTIZIA E SOCIETA'

## Appalti pubblici anche con il concordato

**Dania Benedet**

Via libera alla partecipazione agli appalti pubblici anche in caso di concordato preventivo. Un operatore economico, infatti, può concorrere all'aggiudicazione degli appalti pubblici anche dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato con continuità aziendale. A stabilirlo il Consiglio di stato che, con la sentenza n. 6272 depositata il 27 dicembre scorso, ha confermato la precedente pronuncia n. 146/13 del Tar Friuli Venezia Giulia (ma, implicitamente, anche la n. 23/2013 del Tar Valle d'Aosta) che era stata oggetto di appello.

I giudici di palazzo Spada hanno accolto la tesi secondo cui un qualsiasi operatore economico può concorrere all'aggiudicazione degli appalti pubblici anche dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, così come previsto dall'art. 186-bis della legge fallimentare.

Il tutto, anche nei casi in cui l'operatore sia ancora in attesa di accoglimento ovvero di rigetto della domanda medesima.

L'arresto giurisprudenziale in argomento ha, dunque, definitivamente chiarito la controversia portata dall'art. 38, comma 1, lettera a), del codice degli appalti in combinato disposto con l'art. 186-bis della legge fallimentare alla luce delle finalità della novella dell'agosto 2012 in materia fallimentare (dl 83/2012, convertito in legge 134/2012).

A non trovare spazio, invece, l'interpretazione dell'art. 38 del dlgs 163/2006 prospettata dalla società appellante che avrebbe voluto l'esclusione dalla gara, ai fini del ricalcolo della media a proprio favore, di un'impresa che aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

La tesi della ricorrente si basava su un'interpretazione estensiva della norma escludente e su un asserito effetto retroattivo della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Nel caso in esame, infatti, l'offerta era stata presentata dalla società prima che fosse presentata la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Secondo i giudici di palazzo Spada, però, «inibire a un'impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato, periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre, palesemente contrasta con la finalità della norma fallimentare volta a preservare la capacità dell'impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l'acquisizione di nuovi appalti».

Come prospettato dalla difesa della società aggiudicataria appellata il punto di equilibrio in materia va individuato nella possibilità, per l'azienda in crisi che abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, di concorrere alle gare e di acquisire le relative commesse, solo se in grado di fornire, in caso di aggiudicazione, ma comunque entro il momento dell'aggiudicazione definitiva, la documentazione prevista dall'art. 186-bis, comma 4 della legge fallimentare.